



# *Questura di Brescia*

*- Ufficio di Gabinetto –*

*U.P.G.A.I.P.*

*Tel.030.3744769*

## ***ART. 109 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS)***

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattrore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici ~~o mediante fax~~, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto\* del Ministro dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

\* Decreto Ministro dell'Interno del 07.01.2013